

**VERBALE D'ACCORDO**  
**Adozione nuovo statuto Cassa Edile di Alessandria**

Tra il Collegio Costruttori ANCE Alessandria rappresentato dal Presidente pro-tempore Franco Osenga;

L'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria – CONFARTIGIANATO -  
rappresentata dal Presidente pro-tempore Adelio Ferrari;

L'Unione Provinciale Artigiani della Provincia di Alessandria – C.N.A. – rappresentata dal Presidente  
pro-tempore Giorgio Bragato;

e

La FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Soressi Roberto;

La FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Lupo Pier Luigi;

La FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Cogliandro Massimo;

Visti

- l'accordo nazionale 19 settembre 2002 con il quale è stato approvato lo Statuto tipo delle Casse Edili;
- le osservazioni che le Parti sociali provinciali hanno ritenuto di fornire;
- la deliberazione del Comitato di Gestione della Cassa Edile di Alessandria del 12 aprile 2010 con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al nuovo Statuto dell'Ente;
- il parere di conformità alle disposizioni contrattuali vigenti del nuovo statuto della Cassa Edile di Alessandria tacitamente espresso dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili;

si conviene quanto segue:

- 1) E' approvato il nuovo Statuto della Cassa Edile di Alessandria, il cui testo è allegato al presente accordo, che sostituisce lo Statuto previgente;
- 2) Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle Parti sociali provinciali sottoscritte;

Letto, confermato, sottoscritto.

**All. 1**

Alessandria, li 28 ottobre 2011

COLLEGIO COSTRUTTORI  
ANCE ALESSANDRIA

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI  
CONFARTIGIANATO

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI  
C.N.A.

FeNEAL/UIL

FILCA/CISL

FILLEA/CGIL

# STATUTO

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile ed in conformità degli artt. 34 e 62 dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 24 luglio 1959 e 26 luglio 1951 per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini, nonché dell'art. 9 del Contratto integrativo di lavoro 30 marzo 1962 della Provincia di Alessandria, tra l'Associazione il Collegio Costruttori ANCE Alessandria aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della Provincia di Alessandria aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è costituita in Alessandria, a decorrere dal 1° aprile 1962, la "Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza".

### **Art. 2 – Sede – Funzioni e Durata**

La Cassa Edile ha sede in Alessandria

L'indirizzo è determinato e modificato dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di ALESSANDRIA e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'Associazione il Collegio Costruttori ANCE Alessandria e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Alessandria.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione nella provincia di Alessandria e per le materie indicate nel presente statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, nonché tra le rispettive organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente della natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

La Cassa Edile non ha fini di lucro.

Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

### **Art. 3 – Rappresentanza legale, domicilio e Foro competente**

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente di cui al successivo articolo 11.

Tutti i lavoratori e i datori di lavoro iscritti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della Cassa per quanto riguarda le assistenze, le prestazioni e i servizi gestiti dalla Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il foro di Alessandria.

### **Art. 4 – Compiti**

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti collettivi ed accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto, a:

- a) gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;

c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni della provincia di Alessandria ad essa aderenti;

d) gestione dei contributi e delle somme ad essa attribuiti con accordi e contratti collettivi dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all'art. 2 e dalle Organizzazioni sindacali della provincia di Alessandria alle stesse aderenti.

Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui all'art. 2, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui allo stesso art. 2.

La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

#### **Art. 5 – Prestazioni di Previdenza e di assistenza**

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi e contratti nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi e contratti locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali e contratti suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Alessandria aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate dagli accordi e contratti locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

#### **Art. 6 – Iscritti**

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti del presente Statuto, i datori di lavoro ed i lavoratori i cui rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 e da altre Organizzazioni che si siano sottoposte alla medesima disciplina o che vi abbiano successivamente aderito, previo assenso in ogni caso da parte delle Organizzazioni di cui all'art. 2.

#### **Art. 7 – Rapporto di iscrizione**

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 2.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.

L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

## **TITOLO II CONTRIBUTI E PRESTAZIONI**

#### **Art. 8 – Versamenti alla Cassa Edile**

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 2 e, nell'ambito di

questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Alessandria ad esse aderenti.

I termini e le condizioni di versamento sono altresì stabiliti dai contratti ed accordi collettivi di cui al comma precedente, fermo restando che gli obblighi contributivi dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alle direttive della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

#### **Art. 9 - Gestione ed Assistenza**

La gestione delle somme di competenza della Cassa Edile o comunque amministrata dalla stessa nonché l'erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Comitato di Gestione con apposito Regolamento, fermo in ogni caso il principio che possono fruire delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile soltanto i lavoratori iscritti relativamente ai quali risultino effettuati i versamenti di cui al precedente art. 8, salvo le eccezioni eventualmente previste dai contratti ed accordi collettivi di cui allo stesso art. 8.

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Alessandria aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali stipulate fra le Organizzazioni di cui all'art. 2.

### **TITOLO III ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO**

#### **Art. 10 - Organi della Cassa Edile**

Sono Organi della Cassa Edile:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

#### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione territoriale delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui al comma 3 dell'articolo 16, e può essere rieletto per altre due volte consecutive.

Spetta al Presidente di:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

#### **Art. 12 - Vice Presidente**

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 2 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui al comma 3 dell'articolo 16.

Spetta al Vice Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

#### **Art. 13 - Comitato di Presidenza**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

#### **Art. 14 - Comitato di Gestione**

Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti nominati:

- n.6 dal Collegio Costruttori ANCE Alessandria, aderente all'A.N.C.E.;
- n.6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della stessa Provincia, aderenti alle Federazioni nazionali di cui all'art. 2, in misura paritetica fra loro.

In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane, visto quanto pattuito con Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, è definita con accordo locale tra le parti datoriali.

##### *a) Attribuzioni del Comitato di Gestione*

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 2.

In particolare il Comitato di Gestione:

1. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dell'art. 2 relativi ai contributi e alle prestazioni;
2. predisporre il bilancio consuntivo;
3. delibera i regolamenti interni della Cassa;
4. vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
5. stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
6. provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
7. cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
8. cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
9. accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;
10. promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
11. delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 19;
12. delibera in ordine ad eventuali richieste di anticipazioni o di prestiti avanzate dal personale dipendente;
13. stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
14. può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

#### *b) Convocazioni*

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

#### *c) Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno nove dei suoi componenti compreso il Presidente o suo delegato.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno nove componenti.

### **Art. 15 – Consiglio Generale**

#### *a) Composizione*

Il Consiglio Generale è costituito da:

- 1) 12 componenti il Comitato di Gestione;
- 2) 2 componenti nominati dal Collegio Costruttori ANCE Alessandria, aderente all'A.N.C.E., 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui all'art. 2, salvo diversi accordi in sede locale delle parti datoriali;

3) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

*b) Attribuzioni*

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile;
- decidere in via definitiva gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

*c) Convocazioni*

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque componenti il Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono indicare il luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

*d) Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno quattordici dei suoi componenti compreso il Presidente o suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno quattordici dei componenti il Consiglio Generale.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

**Art. 16 – Durata delle cariche – Gratuità**

Tutte le cariche hanno durata triennale, fatto salvo quanto diversamente specificato.

Il triennio decorre dal giorno successivo a quello di approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 15, lettera b) e scade il giorno in cui, nel terzo anno successivo, il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

E' però data facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni cui spettano le nomine ai sensi del presente statuto, di provvedere, anche prima dello scadere del triennio, alla sostituzione delle persone da esse rispettivamente designate a ricoprire cariche.

Le persone nominate in sostituzione di quelle eventualmente cessanti per qualunque causa prima dello scadere del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimaste le persone che hanno sostituito.

Le persone designate a ricoprire cariche sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro, al Presidente della Cassa, al Vice Presidente e agli altri componenti il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale, anche in relazione a specifici compiti che venissero loro affidati, possono essere corrisposte somme a titolo di rimborso spese.

**Art. 17 – Collegio Sindacale**

*a) Composizione*

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri, di cui due - uno per ciascuna delle parti - designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui allo art. 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza di accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma designano inoltre due Sindaci supplenti - uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei lavoratori - destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente impediti per cause di forza maggiore.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

*b) Durata*

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica per il triennio di cui al secondo comma dell'art. 16 e possono essere riconfermati.

*c) Compensi.*

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di predisposizione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

*d) Attribuzioni*

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa relativi alle varie gestioni ad essa affidate ai sensi dell'art. 4 per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

#### **TITOLO IV PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI**

**Art. 18 - Direttore**

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- e) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito ;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente ;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

**Art. 19 - Personale della Cassa**

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

**Art. 20 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
- d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, preve le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari indicati dalla CNCE o comunque idoneamente garantiti.

#### **Art. 21 – Entrate**

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) dagli eventuali residui attivi dei Fondi, appositamente costituiti, relativi alle somme non riscosse, scaduti i termini entro i quali le stesse possono essere richieste dai datori di lavoro o dai lavoratori aventi diritto;
- f) le somme che, per qualsiasi titolo, preve le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

#### **Art. 22 – Prelevamenti e Spese**

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

#### **Art. 23 – Esercizi Finanziari e Bilanci**

L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 2 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni

altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso all'art. 2 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 24 – Scioglimento della Cassa Edile**

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo sottoscritto tra le Organizzazioni territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell'allegato uno dell'accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all'art. 2.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Alessandria.

Le anzidette Organizzazioni determineranno, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l'operato.

In caso di scioglimento della Cassa Edile per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente della Camera di Commercio di Alessandria.

### **Art. 25 – Modificazioni dello Statuto**

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).

### **Art. 26 – Norma di rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e dei contratti ed accordi collettivi in vigore, stipulati dalle Associazioni nazionali o dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 2.